

Allegato B)
alla determinazione dirigenziale n. 65/2014

COMUNE DI CHIOGGIA – SETTORE SERVIZI SOCIALI

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE DEI “SERVIZI DELLE LUDOTECHE COMUNALI” dal 01.03.2014 al 28.02.2015 CIG 5487127870

ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento ha per oggetto la gestione mediante convenzione, ai sensi della L.R. 23/06 e della D.G.R.V. n. 4189/07, del “Servizi delle Ludoteche comunali” e, in dettaglio:

- a) Servizio di Centro di Aggregazione Giovanile “Puntodincontro” sito in Chioggia;
- b) Servizio di Ludoteca “La Mongolfiera” sita in Sottomarina;
- c) Progetto “Nonni di Quartiere” presso la ludoteca di Sottomarina.

ART. 2 – DURATA E VALORE

La durata dell’affidamento è stabilita per il periodo dal 01.03.2014 al 28.02.2015.

L’Amministrazione si riserva di modificare la decorrenza iniziale e finale in dipendenza dell’esito della procedura di aggiudicazione.

L’importo a base dell’affidamento è di € 163.004,80 al netto di IVA, come da seguente prospetto:

Descrizione	Nr ore	Costo orario	Importo
Coordinatore	1.508	22,00	33.176,00
Educatori	4.560	19,00	86.640,00
Educatori professionali	832	20,00	16.640,00
Ausiliari	1.456	14,80	21.548,80
Materiali ludici, per laboratori, promozionali (voce non non soggetta a ribasso)			5.000,00
Importo totale posto a base di gara (IVA esclusa)			163.004,80

Verranno ritenute valide esclusivamente le offerte presentate in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara.

In caso di discordanza tra i costi orari offerti e il costo totale offerto verranno considerati validi i costi orari offerti per ciascuna voce.

ART. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Saranno ammesse all’esperienza di gara le cooperative Sociali di tipo “A” e loro Consorzi ex L. 381/91, iscritti nei rispettivi Albi regionali, che avranno presentato la lettera di richiesta di partecipazione attestante i requisiti di cui agli artt. 6 e 12 della L.R.V. n° 23/06.

L’aggiudicazione avverrà con i criteri di cui all’art. 12 della L.R. 23/2006 ed al punto 5. dell’Atto di indirizzo allegato A) alla DGRV 4189 del 18/12/2007, e quindi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base agli elementi specificati nel presente articolo.

Il servizio sarà affidato al concorrente che otterrà il punteggio più elevato in base alla somma aritmetica dei punteggi conseguiti con l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Il punteggio complessivo massimo assegnabile è di 100 punti, così ripartiti:

- Offerta tecnica **max punti 60**
- Offerta economica **max punti 40**

A) – L’OFFERTA TECNICA sarà valutata sulla base dei seguenti parametri:

Criteria di valutazione Max 60 punti
2. Capacità progettuale, organizzativa ed innovativa, dimostrata mediante la presentazione di un progetto di gestione del Servizio , redatto in coerenza con quanto previsto nel capitolato

speciale. In relazione alla progettazione e organizzazione del servizio verranno valutati:

- 2.1** Analisi dei bisogni dell'utenza, programma di controllo della qualità rispetto agli obiettivi, programma di gestione tecnico organizzativa. Completezza, esaustività e qualità delle informazioni esposte nella presentazione del progetto, in rapporto ai contenuti ed alle attività previsti nel capitolato e coerenti con le finalità poste. Strumenti di monitoraggio, valutazione di processo e di risultato, diffusione di risultati e trasferibilità degli stessi:
- fino a punti 35
- 2.2** Realizzazione all'interno delle ludoteche di attività, iniziative e progetti in autofinanziamento rivolti ai giovani e alle famiglie:
- fino a punti 10
- 2.3** Azioni volte a sviluppare sul territorio un sistema di rete con gli stakeholders operanti sull'area in cui insistono i servizi stessi (enti pubblici e privati, associazioni, cooperative, famiglie, ecc.), anche mediante forme di partenariato e/o coprogettazione, nonché attività di promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà sul territorio e sensibilizzazione alla cittadinanza:
- fino a punti 15

I punti di cui sopra dovranno essere chiaramente rilevabili e valutabili. In caso contrario, potrà non essere assegnato il relativo punteggio.

B) – L'OFFERTA ECONOMICA sarà valutata come segue:

L'offerta deve indicare il prezzo che il concorrente offre per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, in ribasso rispetto alla base d'asta di € **163.004,80** al netto di IVA.

All'offerta col prezzo più basso verranno attribuiti 40 punti; alle altre offerte saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la formula:

$$P = (N/Q) \times 40$$

dove:

P = punteggio da assegnare

N = valore dell'offerta più conveniente;

Q = valore dell'offerta da valutare;

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di un'unica offerta, purchè ritenuta valida e congrua per l'Amministrazione comunale. Diversamente l'Amministrazione comunale si riserva di non procedere a nessuna aggiudicazione..

ART. 4 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI - TIPOLOGIA ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Il Centro di Aggregazione Giovanile "Puntodincontro" di Chioggia è un servizio educativo e culturale, volto alla crescita e allo sviluppo del benessere di preadolescenti, adolescenti e giovani. Il servizio si coordina e persegue lo sviluppo e il consolidamento della rete dei servizi e delle agenzie territoriali, che si rivolgono alla specifica fascia d'utenza. Il "Puntodincontro" offre opportunità di tempo libero attraverso attività educative, ricreative, di socializzazione, espressive, di animazione e di sostegno scolastico.

La Ludoteca "La Mongolfiera" di Sottomarina è un centro ricreativo, aggregativo ed educativo rivolto a bambini, e ragazzi, che si propone, attraverso l'esperienza del gioco, di favorire l'espressività, la creatività, la formazione personale ed il processo di crescita del bambino/adolescente. La ludoteca oltre a proporre le attività di gioco e laboratoriali ai propri utenti e alle scuole, realizza attività di promozione del gioco, di formazione e di documentazione.

Il Progetto "Nonni di quartiere" trova spazio all'interno dei locali della Ludoteca "La Mongolfiera" di Sottomarina. Infatti la ludoteca intende sempre più configurarsi come punto di riferimento aggregativo per generazioni diverse, ma anche educativo, in quanto l'educazione passa attraverso diversi canali come appunto quello della trasmissione di cultura da una generazione all'altra. Si intendono realizzare momenti di incontro tra i nonni del quartiere e gli educatori, e tra i nonni e i bambini frequentanti la ludoteca, per favorire una trasmissione di saperi, e condivisione di esperienze.

La ludoteca "La Mongolfiera" e il C.A.G. "Puntodincontro" prevedono un'offerta formativa che si traduce nell'animazione ludica e nelle attività di laboratorio (sia per l'utenza libera, sia per le scolaresche) con riferimento alle diverse fasce di età a cui si rivolgono i servizi.

Nell'idea generale della progettazione sono previste iniziative di rilevanza educativa rivolte ai genitori su tematiche inerenti il gioco e il tempo libero dei bambini.

La gestione comprende la progettazione il coordinamento, l'organizzazione e la realizzazione del servizi di base e delle attività di laboratorio.

Per "servizi di base" si intende:

- Segreteria: accoglienza, registrazione, raccolta prenotazioni per attività di laboratorio, raccordi con le scuole, elaborazione dati, predisposizione relazioni e riscossioni delle relative quote di partecipazione;
- Sala gioco: animazioni, consultazione e servizio prestiti, catalogazione e conservazione giocattoli;
- Laboratorio: animazioni e laboratori, conservazione materiale e attrezzature;
- Sala Motoria: animazioni e percorsi motori, conservazione materiale ludico;
- Sala Multimediale : attività informatiche finalizzate ad un uso ludico del computer.

Per "attività di laboratorio" si intende:

- l'organizzazione di corsi tematici, attività di ricerca, sperimentazione e costruzione in ambiti formativi diversi. per consentire una esperienza ricca che tenga conto dei bisogni formativi dei bambini e dei ragazzi.
- I laboratori, affiancati alla libera attività di gioco, dovranno consentire un'ampia varietà di proposte da alternare tenendo conto delle diverse età e della necessità di stimolare nuovi interessi.

Ed inoltre:

- collaborazione con le altre agenzie educative del territorio per l'organizzazione di attività ludico educative.
- organizzazione di momenti di incontro con i genitori e di attività aperte alla partecipazione delle famiglie;

Inoltre dovrà essere garantita la frequenza in ciascuna struttura di n. 10 bambini disabili con certificazione, seguiti da un educatore professionale, per un numero massimo di 3 bambini per turno e per 2 giorni a settimana presso il CAG di Chioggia e 2 giorni alla settimana presso la Ludoteca di Sottomarina.

Il Progetto "Nonni di Quartiere" prevede le seguenti attività:

- laboratori creativi e di manipolazione (es. creazione di "pigotte" e altri oggetti in stoffa, ceramica , decoupage);
- giochi e tornei di carte, dama, scacchi, giochi di società, tombola, ecc...;
- corsi di ginnastica, incontri con medici;
- laboratorio per il recupero dei mestieri artigianali delle tradizioni;
- laboratorio di ricamo ed altre attività manuali femminili come: corsi di ricamo, pasta al sale, pittura su stoffe;
- attività di animazione, aggregazione, pomeriggi danzanti, gite, feste;
- Esposizione in occasione di mercatini dei lavori manuali femminili prodotti dalle anziane della ludoteca ;
- BIBLIOTECA - che raccoglie un buon numero di libri sempre a disposizione
- EMEROTECA - i quotidiani e le riviste della settimana

La Cooperativa aggiudicataria dovrà attenersi scrupolosamente alle attività previste nel progetto presentato in sede di gara, che potrà subire delle variazioni solo se l'Amministrazione Comunale lo ritenesse opportuno e funzionale al miglioramento del servizio, fermo restando l'importo complessivo di aggiudicazione.

L'organizzazione delle attività dovrà essere presentata specificando le scansioni temporali. La gestione generale del servizio dovrà tenere conto dei possibili raccordi con le realtà territoriali, al fine di promuovere un proficuo collegamento con altri attori sociali presenti nel territorio.

ART. 5 – DESTINATARI ED ORARI DEI SERVIZI

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "PUNTODINCONTRO"

Destinatari: bambini e ragazzi nella fascia d'età 7-18 anni;

Apertura: 5 giorni settimanali come segue:

orario invernale: dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana, dalle ore 14:30 alle ore 18:30, in turni di circa 30/40 utenti ciascuno;

orario estivo: dal lunedì al venerdì nella fascia antimeridiana, dalle ore 08:30 alle ore 12:30;

Chiusura: due settimane nel periodo delle festività natalizie;

LUDOTECA "LA MONGOLFIERA"

Destinatari: bambini nella fascia d'età 7-11 anni
Apertura: 5 giorni settimanali come segue:
orario invernale: dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana, dalle ore 14:30 alle ore 18:30, in due turni di circa 30 bambini ciascuno;
orario estivo: dal lunedì al venerdì nella fascia antimeridiana, dalle ore 08:30 alle ore 12:30, in un unico turno;

Chiusura: due settimane nel periodo delle festività natalizie;

PROGETTO "NONNI DI QUARTIERE"

Destinatari: popolazione ultrasessantacinquenne del Quartiere
Apertura: 3 giorni settimanali, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 nel periodo invernale e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 nel periodo estivo;
Chiusura: due settimane da concordarsi con il Settore Servizi Sociali;

Le suddette indicazioni di apertura dei servizi sono da intendersi come orari di massima, potendosi derogare e o modificare in base alle esigenze del servizio e alla realizzazione di specifiche iniziative e/o progetti.

ART. 6 – PERSONALE E NUMERO DELLE ORE ANNUO

Le figure previste sono le seguenti:

- **coordinatore**, che deve essere in possesso di laurea in Scienze dell'Educazione o equipollente.
- **educatori** assegnati ai servizi di base della Ludoteca dovranno essere in possesso quanto meno di diploma di scuola secondaria superiore.
- **educatori professionali** assegnati ai ragazzi disabili dovranno essere in possesso di laurea in educazione professionale o equipollenti.
- **ausiliari**, per il servizio di pulizia dei locali.

La Cooperativa aggiudicataria si impegna ad assicurare il funzionamento dei servizi con il personale e per le ore annue per ciascuna figura professionale come di seguito specificato:

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "PUNTODINCONTRO"

Coordinatore: n. 1 coordinatore per n. **14** ore settimanali. Monte ore annuo: **n. 728 ore**.
Educatori: n. 2 o 3 educatori in base alle esigenze di servizio ed al numero effettivo di utenti, per n. **19** ore settimanali. Monte ore annuo: **n. 2.272 ore**.
Educatore professionale: n. 1 educatore professionale per ragazzi disabili certificati per n. **8** ore settimanali. Monte ore annuo: **n. 416 ore**.
Ausiliario pulizie: n. 1 ausiliario per n. **15** ore settimanali. Monte ore annuo: **n. 780 ore**.

LUDOTECA "LA MONGOLFIERA"

Coordinatore: n. 1 coordinatore per n. **14** ore settimanali. Monte ore annuo: **n. 728 ore**.
Educatori: n. 2 educatori per n. **19** ore settimanali. Monte ore annuo: **n. 1.976 ore**.
Educatore professionale: n. 1 educatore professionale per ragazzi disabili certificati per n. **8** ore settimanali. Monte ore annuo: **n. 416 ore**.
Ausiliario pulizie: n. 1 ausiliario per n. **10** ore settimanali. Monte ore annuo: **n. 520 ore**.

PROGETTO "NONNI DI QUARTIERE"

Coordinatore: n. 1 coordinatore per n. **1** ore settimanali. Monte ore annuo: **n. 52 ore**.
Educatori: n. 1 educatore per n. **6** ore settimanali. Monte ore annuo: **n. 312**.
Ausiliario pulizie: n. 1 ausiliario per n. **3** ore settimanali. Monte ore annuo: **n. 156 ore**.

L'elenco nominativo completo del Personale ed i relativi curricula dovranno essere consegnati all'Ente Appaltante entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva del servizio.

L'elenco nominativo dovrà essere puntualmente e tempestivamente aggiornato in caso di variazioni e sostituzioni.

E' fatto obbligo alla Ditta affidataria di assumere prioritariamente e comunque proporzionalmente al fabbisogno determinato dal presente capitolato i lavoratori in servizio presso la precedente Ditta affidataria che si renderanno disponibili alla continuazione del rapporto di lavoro, riconoscendo agli stessi le qualifiche professionali acquisite, il trattamento previdenziale e d'indennità percepiti in nessun caso inferiori a quelli dovuti alla data di passaggio della gestione.

ART. 7 – GESTIONE DEI SERVIZI: ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA COOPERATIVA AFFIDATARIA

Sono a carico dell'Amministrazione comunale:

- a) la fornitura degli arredi e dei locali, da consegnare all'aggiudicatario con stesura di apposito verbale;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, spese delle utenze;
- c) assicurazione furto – incendio dei locali che ospitano i Servizi.

- d) coordinamento e verifica delle attività, anche attraverso incontri periodici con gli operatori del servizio e i responsabili della ditta aggiudicataria;
- e) mettere a disposizione strutture comunali esterne ai Servizi per attività sportive, ludiche, culturali.

Sono a carico della Cooperativa affidataria:

Oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, l'Affidatario si impegna a garantire:

- a) spese del personale;
- b) ad osservare verso i propri addetti impegnati nell'esecuzione della prestazione contrattuale gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, e di assumere a proprio carico di tutti gli oneri relativi;
- c) ad applicare a favore dei lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolgono i servizi.
- d) l'acquisto di tutto ciò che si renda necessario (materiali per laboratori, ludici, promozionali, ecc.) per assicurare la realizzazione di tutte le attività e iniziative previste nel progetto redatto dalla stessa Ditta e presentato in sede di gara. Per questa tipologia di spese l'Amministrazione assegna alla cooperativa aggiudicataria, a titolo di rimborso spese, l'importo massimo netto di euro 5.000,00,
- e) riassetto e pulizia giornaliera dei locali sede dei servizi;
- f) a stipulare adeguate coperture assicurative per danni, infortuni ed indennizzi di qualsiasi natura sia nei riguardi del personale che, per effetto della sua attività, nei confronti di terzi, liberando il Comune di Chioggia da ogni responsabilità. Rimane ferma la responsabilità della Ditta aggiudicataria per eventuali danni eccedenti i massimali assicurati;
- g) ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle norme di Legge e regolamentari in vigore comunque aventi attinenza coi servizi oggetto del contratto.

ART. 8 – ATTIVITA' SVOLTE AUTOFINANZIAMENTO

I soggetti partecipanti alla gara di cui al presente Capitolato potranno presentare un programma per lo svolgimento, all'interno delle strutture sedi delle ludoteche comunali, di attività, iniziative e progetti realizzati in regime di totale autofinanziamento.

Dette attività (quali, ad esempio, servizi per la prima infanzia, corsi di formazione per famiglie in varie materie, corsi musicali rivolti ai giovani, ecc.) dovranno essere rivolte ai giovani e alle famiglie come iniziative supplementari e integrative dei servizi già erogati dalle ludoteche e dovranno svolgersi in orario diverso dal normale orario di apertura delle ludoteche stesse.

Al fine delle attività di cui al presente articolo:

- il Comune mette a disposizione l'uso dei locali sedi delle ludoteche, le strumentazioni di cui le stesse sono già dotate e il pagamento delle utenze;
- rimangono in capo alla Cooperativa aggiudicataria:
 - la richiesta e l'ottenimento di ogni provvedimento amministrativo (licenza, nulla osta, autorizzazione, ecc.) comunque necessario all'esercizio dell'attività;
 - la titolarità dei rapporti amministrativi conseguenti ai provvedimenti autorizzativi con l'Amministrazione Comunale e con le altre Amministrazioni competenti, gli oneri fiscali e le eventuali sanzioni da questo derivanti;
 - la titolarità di tutti i rapporti di qualsiasi natura derivanti dall'attività sia verso i clienti che verso i fornitori;
 - il rispetto di tutta la normativa nazionale e locale applicabile all'attività;
 - la pulizia, il mantenimento in efficienza e in buono stato dei locali, degli arredi e delle attrezzature, gli oneri di sostituzione degli arredi e dei macchinari per motivi diversi dalla normale usura;
 - le spese relative alle forniture di tutti i materiali e strumenti necessari alla gestione;
 - le spese relative al personale.

La Cooperativa affidataria dovrà preventivamente comunicare all'Amministrazione comunale l'attività che intende avviare. La negata approvazione ha carattere vincolante per la Cooperativa.

Gli eventuali utili derivanti dalla conduzione delle attività svolte in regime di autofinanziamento, detratte tutte le spese di gestione, dovranno essere completamente reinvestiti per potenziare ed ampliare i servizi di base già erogati dalle ludoteche come descritti nel presente Capitolato.

L'utilizzo delle eventuali risorse aggiuntive di cui trattasi dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione comunale.

A tal fine è fatto obbligo alla Cooperativa affidataria di presentare trimestralmente la rendicontazione contabile delle attività svolte in autofinanziamento, nella quale vengano evidenziate le entrate, le spese e l'eventuale utile d'esercizio. Nulla è dovuto dal Comune alla Cooperativa per passività derivanti dalla gestione delle attività in autofinanziamento.

ART. 9 – CORRISPETTIVI

Il corrispettivo determinato in sede di gara verrà liquidato mensilmente, in rate posticipate, previa presentazione di regolare fattura e previa verifica di regolarità da parte del responsabile dell'Ufficio competente.

La Cooperativa affidataria dovrà altresì presentare, con scadenza trimestrale, una relazione dettagliata sull'attività svolta. La mancata presentazione della relazione o la non rispondenza delle attività svolte, rispetto al progetto e a quanto previsto nel presente capitolato, comporterà la temporanea sospensione dei pagamenti.

ART. 10 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

La ditta aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. e Determinazioni dell'A.V.C.P. n.8/2010 e 10/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della liquidazione delle fatture le stesse dovranno riportare chiaramente il numero di CIG assegnato per tale appalto.

ART. 11 - CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI E PENALI

Il Comune si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, a mezzo proprio personale o propri delegati, controlli sul rispetto da parte della Cooperativa delle condizioni stabilite nel presente atto.

Nel caso che il Comune riscontri delle inadempienze provvederà a contestarle alla Cooperativa per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata A.R.

La Cooperativa, entro e non oltre il termine perentorio del quinto giorno successivo al ricevimento delle contestazioni, dovrà far pervenire al Comune le eventuali giustificazioni sulle inadempienze riscontrate dal Comune.

Le parti danno atto, fin d'ora, che non verranno considerate quali giustificazioni l'impossibilità della Cooperativa di effettuare le prestazioni di cui al presente contratto conseguenti a mancanza di personale dovuta a qualsiasi causa con l'esclusione della sola carenza di personale dovuta a sciopero del personale stesso.

Qualora, nei termini di cui sopra, la Cooperativa non faccia pervenire le giustificazioni o nel caso in cui, ad insindacabile giudizio del Comune, tali giustificazioni non vengano accolte, il Comune applicherà una penale da € 100,00 ad € 500,00, a proprio giudizio, per ogni inadempienza contestata e, inoltre, al Comune competerà il rimborso della spesa sostenuta per effettuare le prestazioni eventualmente omesse dalla Cooperativa o effettuate dalla stessa non a regola d'arte. Le penali e il rimborso delle spese sostenute dal Comune per le inadempienze della Cooperativa verranno trattenute dai corrispettivi mensili che il Comune è tenuto a corrispondere alla Cooperativa per l'effettuazione delle prestazioni di cui al presente atto.

Al raggiungimento, nel corso di validità della presente convenzione, di complessive n. 10 (dieci) inadempienze la convenzione verrà considerata risolta per causa e colpa della Cooperativa e la stessa avrà diritto alla sola corresponsione del corrispettivo maturato fino alla data della risoluzione, detratte le spese sostenute dal Comune in conseguenza delle inadempienze della Cooperativa. Spetta esclusivamente al Comune, nell'ipotesi di cui sopra, stabilire la data di decorrenza di risoluzione del contratto e la Cooperativa si obbliga, in tale ipotesi, ad effettuare le prestazioni fino a detta data, applicandosi, in caso di inadempienza una penale di € 1.000,00 per ogni giorno di mancata o parziale esecuzione delle prestazioni.

ART. 12 – CAUZIONI E GARANZIE

A) La cauzione provvisoria, a garanzia dell'offerta, è stabilita nella misura di euro **3.260,10** e deve essere costituita con le seguenti modalità:

- versamento in contanti presso il Tesoriere del Comune di Chioggia (specificando al Tesoriere che trattasi di deposito cauzionale provvisorio), oppure assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere del Comune di Chioggia.
- fideiussione bancaria rilasciata da un istituto bancario autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia di assicurazione autorizzata, o fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La fideiussione bancaria, la polizza assicurativa e la fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari devono, a pena di esclusione:

- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere validità per almeno 90 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.

La cauzione prestata dall'aggiudicatario è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto, in conformità alle norme di legge vigenti ed ai sensi del regolamento comunale dei contratti. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita successivamente all'aggiudicazione definitiva.

B) La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali, è stabilita nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale e deve essere costituita dalla Ditta aggiudicataria mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale, o assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere comunale di Chioggia, oppure fideiussione bancaria rilasciata da un istituto bancario autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia di assicurazione autorizzata, o fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La garanzia sarà svincolata ai sensi del regolamento dei contratti ed in conformità alle norme di legge vigenti.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente per le spese relative al servizio da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di svolgimento del servizio, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 13 - CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune potrà procedere alla risoluzione della convenzione ed a provvedere al servizio direttamente o ricorrendo ad altra impresa ed a spese della Cooperativa, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) grave inadempimento contrattuale dell'affidatario;
- b) scioglimento della cooperativa da parte dell'autorità governativa e/o fallimento;
- c) cancellazione dall'Albo Regionale delle cooperative sociali;
- d) cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente appalto è competente a giudicare per la fase di evidenza pubblica, sino all'aggiudicazione, il T.A.R – Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con sede a Venezia Cannareggio 2277.

Le controversie sull'interpretazione e l'esecuzione del contratto sono devolute alla competenza dell'Autorità Giurisdizionale Ordinaria, Foro di Venezia.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto nella forma pubblica amministrativa.

ART. 16 – RISPETTO D.LGS. 81/2008 E D.LGS. 196/2003

L'affidatario è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia.

Si precisa che, in applicazione della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3/2008, non sono presenti oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso di gara, relativi a costi necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze.

La cooperativa è tenuta all'osservanza della L. 196/2003. A tal scopo saranno trasmesse le linee guida approvate dal Comune per l'applicazione delle disposizioni normative relative alla tutela e alla riservatezza dei dati.

ART. 17 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, con particolare riguardo agli artt. 1655 e seguenti, nonché ad ogni altra disposizione normativa vigente in materia.